II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1970

recante deroga alla decisione del 9 ottobre 1961 relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi per quanto riguarda l'accordo concluso tra la Repubblica federale di Germania ed Hong Kong sul commercio dei tessili di cotone

(70/79/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Repubblica federale di Germania ha concluso con Hong Kong un accordo di autolimitazione delle esportazioni di certi tessuti e confezioni di cotone provenienti da Hong Kong, accordo che scade il 31 dicembre 1969 ;

considerando che il governo tedesco desidera prorogare tale accordo fino al 30 settembre 1970 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961 [1], la durata degli accordi commerciali stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi non può superare la durata del periodo transitorio ;

considerando che l'accordo è fondato sulle disposizioni dell'accordo a lungo termine sul commercio dei tessili di cotone ;

considerando che il governo tedesco ha dichiarato che il fatto di mantenere in vigore tale accordo non impedirà, quando sarà il momento, la conclusione, ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 3, del trattato, di un accordo comunitario che verrebbe a sostituirsi all'accordo bilaterale in vigore ;

considerando che in tali condizioni, una deroga limitata, relativa alla decisione di cui sopra, non rischia di pregiudicare l'attuazione di una politica commerciale comune, sempre che l'aumento del massimale d'importazione sia ragionevole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi, l'accordo concluso tra la Repubblica federale di Germania ed Hong Kong sul commercio dei tessili di cotone può essere prorogato sino al 30 settembre 1970.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 19 gennaio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

---

[1] GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.